



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 30794/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari II, I, III, IV, V, VI, VII e VIII

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Disegno di legge “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (Legge Finanziaria regionale 2013)” Reg. Gen. n. 425

Ad iniziativa della G. R. Assessore Giancane
Depositato il 20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**II Commissione Consiliare Permanente per l'esame
I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

21 DIC. 2012


IL PRESIDENTE



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
744	19/12/2012	8	1	3

Oggetto:

Strumenti di programmazione finanziaria: DDL Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013); DDL Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 9CCD37ACE037C3586F22A04BD5882CD8000B994E

Allegato nr. 1 : D64FB7EF9FBCE81E226AF80BB0A8FA715FDF3C5B

Allegato nr. 2 : E37053E0E1DE53D3FB4EEC806BB0069304C3E3F9

Allegato nr. 3 : CA08A0F9BD0F48790C49FF66D42658805A8B4747

Allegato nr. 4 : DEB64AD18A97FA3422088E1A8000B612BDDA21C9

Allegato nr. 5 : C87C12F52778D7D825B2FF7CD6512759AEC65105

Allegato nr. 6 : 8E0C4F190D6FDE4E11D6CA038789300DC22063DB

Allegato nr. 7 : E341F41BF64ABB7EF287BF4539D79069833800E8

Allegato nr. 8 : 20D375FDBE2C5EB19B34E2ECA2B5F9D98EF4E90

Allegato nr. 9 : BF2A96ABE8EC1E54896029814ACB65DA48A23FF4



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
744	19/12/2012	8	1	3

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Allegato nr. 10 : D00B87089162FF2A9A0B5311EA266FDF8629DF7E

Allegato nr. 11 : CDA8A250926315BFE9B29927FE5C2207F2ABDC10

Allegato nr. 12 : 2C6CC413A6FD080A3DF388F32FC70E9A7D873CF0

Allegato nr. 13 : F2DDF270F9BE0AE5AF48D2995FC17413C2B92E28

Allegato nr. 14 : 5D4121E20E5D6DF105236E6CF0DF86029E0AA7B8

Allegato nr. 15 : FF77530752C0ADE68E1CBAD3AEB4F9E1844DC9ED

Allegato nr. 16 : 3592588D7A1D6850A4B13280855558E5D730ABBA

Allegato nr. 17 : 11157FCA7F2CF69EFE811D9A158B1D92FCAF73E4

Allegato nr. 18 : 78C513C6E041B3070A4AF54B9DB842F2C2B233CC

Allegato nr. 19 : 9285003DAA594ED0D812A0597F36D18E277B89AD

Allegato nr. 20 : 423577955CF665DBE4086A1D8DB43540B1DC6135

Allegato nr. 21 : 0346DBB1208A6EA569BDB245AB76230C42314AA2

Allegato nr. 22 : 76910CFCFF6B7381FFB705167EBDBFC54DEB2975



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
744	19/12/2012	8	1	3

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

- Allegato nr. 23 : A3357DABF0B0E7F318301F727FE0CF4FE8D8530F
- Allegato nr. 24 : 8D5051701AC66E4A6FFA3FFCB7EC939A10B62BB0
- Allegato nr. 25 : 5CBC4229F19563AB274409AE057930AB9CDF35A0
- Allegato nr. 26 : B17D35F235E82266F792E7E5E2199215DB925BD7
- Allegato nr. 27 : CD22D7B072C05848AD92BEAEADF7398F41398352
- Allegato nr. 28 : F808B419132CBBED04C179EDD0A2FFC0D5B1F8B9
- Allegato nr. 29 : C2216ED7E21E217DF59378F854AAA8193487A736
- Allegato nr. 30 : A7521C72B53A624E80871CDFC1636B3D53E1251B
- Allegato nr. 31 : 730423503E237C7421CAF1DFDEFD27CB36434B2F
- Allegato nr. 32 : 3BFCB7F2754B357DAEB6E1BD40113A960962C3A3
- Allegato nr. 33 : 774F460507008D95131F5B6BE748B9031D431734
- Allegato nr. 34 : CC6CE71DA6B03AD43DED8A1193D6CD6065373021
- Allegato nr. 35 : 5C5FA80B4424D77B62490AA2AFA7AE5ADEFC0D87

Data, 21/12/2012 - 08:28



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
744	19/12/2012	8	1	3

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Allegato nr. 36 : 514B3288B9DA67E7B8748B84658833D15978F481

Allegato nr. 37 : 9B9719BB6782F67D70AC6D4439484BFC2CCC1B0C

Allegato nr. 38 : 33792CF696A09129FB98DD2DF627487694459730

Allegato nr. 39 : 9C880E9C67D990D6A96748639B2179352D6F45A4

Allegato nr. 40 : D76CE356A90F0A84B24BEFD1CC2268AE64DF9EB6

Allegato nr. 41 : B4A0C611E95A63B42D3C3915BBF10D1B02DA8961

Allegato nr. 42 : 1828CF13D290A050B5AD70CA74CAEC971C57D697

Allegato nr. 43 : 5356C28AFB9DF1C30739F0D6BE582CD41D071EFE

Allegato nr. 44 : 203A095ADBE08AB251439A5EBFD5E2AE5C0F4257

Allegato nr. 45 : 73B09E47521311771E0D0F0E3C97F4906385E628

Allegato nr. 46 : 8A190AC24A718A5E03EBE8EE25B1C804DA86F8A4

Allegato nr. 47 : C2F26D71A7CE45CAB1D9F2CF890912AE4CDF83E6

Allegato nr. 48 : 5F91E5EFB842A50B817FDA677953E3EFBE36574B

Data, 21/12/2012 - 08:28

Pagina 4 di 8



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
744	19/12/2012	8	1	3

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

- Allegato nr. 49 : 05594FCB989C0BD867D3123DDAD8D11248BF8374
- Allegato nr. 50 : B68C91ED7FFA5FEEFEB42D6DDD3827968D486254
- Allegato nr. 51 : 3FC845D2C2D3EFF851ACB5D9D7876D25479B0369
- Allegato nr. 52 : DD7B38411754F035A9F3620EEDBFBE15A0BF1F4E
- Allegato nr. 53 : A278527E28B769BF6B929579CB74A918143926BF
- Allegato nr. 54 : BA8BADE14398BCB8F5AFCB27F3C75D08629619DA
- Allegato nr. 55 : 6E158DA848E5C7561566B4AE112D30D4F6368670
- Allegato nr. 56 : 0FC1FE428D2C5447057538139B782A6601CC883D
- Allegato nr. 57 : 342BE4D82604C5A4CDC4831F47490ABC79FB45BF
- Allegato nr. 58 : 671A1A0A90D4C0C8F41B874A8B7523C3C052DB74
- Allegato nr. 59 : 39D947D46F0771C27C303BF3D3674DFBE6CDB1C1
- Allegato nr. 60 : B98B7E94BCBD0668BB5208B0BC5D60787D42ACE2
- Allegato nr. 61 : A6784B9CF0375E854108A4BEBC3745F21E856D56

Data, 21/12/2012 - 08:28

Pagina 5 di 8



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
744	19/12/2012	8	1	3

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Allegato nr. 62 : C23D05E331CCA562964E892DA072DDBB19297BAE

Allegato nr. 63 : BA00A46D7B330C6BAF4D53E93F0F5BF8785FA51B

Allegato nr. 64 : D99FE1D08E917483F021F013288A40B6E80AD34B

Allegato nr. 65 : 506384CCEE27799B33944807E85A66BE4FE2C817

Allegato nr. 66 : 7AE9AFDF6119838CCE6426F174C94C6067F5D1BC

Allegato nr. 67 : 698B06506F712342F9B3E46F78FADE4444D47690

Allegato nr. 68 : E44C6CFA67D9A1195ECF7B5FD423C5AD259681DE

Allegato nr. 69 : D27CAD4D010367F132630E94D37A9148924B287B

Allegato nr. 70 : 5416C713DB2A044F88C63B5610CF96EAEAA59359

Allegato nr. 71 : 3608A322DEA97B291734F8E5A4485EF965BA8735

Allegato nr. 72 : CCD7AF83F887976F53CC4C68B1AF0D78A5489219

Allegato nr. 73 : 593D15B822C381A6C1E676D7853FA41108F72B3D

Allegato nr. 74 : B4611088A60F699F2463F652D86563BC2B9740EA



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
744	19/12/2012	8	1	3

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Allegato nr. 75 : 502D730405A5779780F33D2A82EFEC26B59FFEE0

Allegato nr. 76 : FB4C11CE00C6C90C41430EC4604FC4502B728A81

Allegato nr. 77 : 0A84AE2AAC080033C237A03E7BE0C82EAE27D955

Allegato nr. 78 : DEA77D4F15DED4CF37B68E8E5191933495417620

Allegato nr. 79 : CB94061CF5E272A0106BE1F3001AB56231119F0F

Allegato nr. 80 : 23619AC0A249FF9A3D228F22FAE0C95983D2ED43

Allegato nr. 81 : 4CA24F10594858D1D28697283859F1FC209331F8

Allegato nr. 82 : C6CB40AA2F8F48967EAB956F804D32E55E1FD6FF

Allegato nr. 83 : 29C1CACE68E0D37BDC673D123583AB81F35B6F06

Allegato nr. 84 : 056CEDB62EC0B6620772C36AFDD921DC1BC2B9A0

Allegato nr. 85 : 1DED7461B778BED508B084D40FBABDD0BD82BE2F

Allegato nr. 86 : D572330679149E7BCDF012408CBE630D76B3C32D

Allegato nr. 87 : 8D4B431DE57120DCCDCD79FCB959DC9822FF0C82



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
744	19/12/2012	8	1	3

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Allegato nr. 88 : AB614758248F20F678316ABEEB0142137E71BBB3

Allegato nr. 89 : 2696F115E4BB2DE10CCA4F4665C9A90884128649

Allegato nr. 90 : A69410916D2870A20500F989970795FC53E94A98

Allegato nr. 91 : 38A4B8842A3B451B5BD59D1E1BC6A1CF734989DF

Allegato nr. 92 : 79A65240D65913782CF1D2DC8E36F9DBBDA92CD1

Allegato nr. 93 : 5C81CB8978015C386C7D56D7EFDB4C873D97EAE1

Allegato nr. 94 : F4046F404C7766D298C93996F46398478CA0B69A

Frontespizio Allegato : 17B23FFE4F06488C5603825DBC613C27B9C6EB53



Area

Settore

8
55

1

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 19/12/2012

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Strumenti di programmazione finanziaria: DDL Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013); DDL Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO
2)	Vice Presidente	Giuseppe	DE MITA
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA
4)	"	Gaetano	GIANCANE
5)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA
6)	"	Severino	NAPPI
7)	"	Giovanni	ROMANO
8)	"	Ermanno	RUSSO
9)	"	Pasquale	SOMMESE
10)	"	Marcello	TAGLIALATELA
11)	"	Guido	TROMBETTI
12)	"	Sergio	VETRELLA
	Segretario	Maria	CANCELLIERI

PRESIDENTE

ASSENTE

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0030794/A

Del 21/12/2012 09:59:45
Da CR A SERASS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

VISTA

- a. la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, in particolare l'articolo 11 "Gli strumenti della programmazione finanziaria" e l'articolo 20 "Procedimento di adozione della legge di bilancio";

VISTO

- a. lo Statuto della Regione, ed in particolare gli articoli 51, 53, 54, 55, 60 e 61;

CONSIDERATO

- a. che sono stati redatti ed elaborati i seguenti disegni di legge:
 - a.1. disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)" con annessa relazione tecnica;
 - a.2. disegno di legge "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015" e gli annessi allegati in esso previsti;

RILEVATO

- a. che il quadro generale delle entrate e delle spese del bilancio per l'anno finanziario 2013 a legislazione vigente risulta determinato in termini di competenza e di cassa secondo gli importi indicati nel prospetto allegato sotto la lettera A che forma parte integrante della presente deliberazione;
- b. che il quadro generale delle entrate e delle spese del bilancio per l'anno finanziario 2013 programmatico risulta determinato in termini di competenza e di cassa secondo gli importi indicati nel prospetto allegato sotto la lettera B che forma parte integrante della presente deliberazione;
- c. che il bilancio pluriennale 2014-2015 a legislazione vigente per gli anni 2014-2015 risulta determinato in termini di competenza secondo gli importi indicati nel prospetto allegato sotto la lettera C che forma parte integrante della presente deliberazione;
- d. che il bilancio pluriennale 2014-2015 programmatico per gli anni 2014-2015 risulta determinato in termini di competenza secondo gli importi indicati nel prospetto allegato sotto la lettera D che forma parte integrante della presente deliberazione;

ACQUISITO

- a. il parere favorevole reso dall'Ufficio Legislativo con nota prot. n. 20219/UDCP/GAB/UL del 19/12/2012;

PROPONE, e la **GIUNTA** a voto unanime

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che s'intendono qui riportati integralmente:

1. di approvare i disegni di legge e schemi di bilancio, parti integranti della presente delibera, così come di seguito indicati:

- 1.1. disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)” con annessa relazione tecnica;
 - 1.2. disegno di legge “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015” e gli annessi allegati in essa previsti;
2. di inoltrare al Consiglio Regionale gli strumenti della programmazione finanziaria deliberati chiedendo la procedura abbreviata con dichiarazione di urgenza ai sensi degli articoli 54 e 55 dello Statuto.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.744	del	19/12/2012	AREA 8 55	SETTORE 1	SERVIZIO 3
------------------	---------	-----	------------	-----------------	--------------	---------------

OGGETTO :

Strumenti di programmazione finanziaria: DDL Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013); DDL Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Assessore Giancane Gaetano</i>	_____	_____
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Rosati Bruno</i>	_____	_____
IL COORDINATORE AREA / IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Ferrara Mauro (ad interim) Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali Dr. Varriale</i>	_____	_____

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	19/12/2012	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	20/12/2012

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

REGIONE CAMPANIA
DISEGNO DI LEGGE
AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della
Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)**

Art. 1

Cessazione di erogazione di premi e simili

1. La partecipazione dei dipendenti della Giunta regionale o comunque in servizio presso gli uffici regionali a commissioni, tavoli tecnici, gruppi di lavoro e ad organismi comunque denominati che abbiano ad oggetto attività direttamente o indirettamente inerenti o riconducibili all'incarico d'ufficio è sempre a titolo gratuito.
2. Le disposizioni di leggi regionali che stabiliscono l'erogazione di premi, incentivi e remunerazioni analoghe comunque denominate, che non siano state adottate in esecuzione obbligatoria di leggi statali o di contratti collettivi di lavoro, sono abrogate.

Art. 2

Parità del trattamento economico personale Giunta-Consiglio

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti economici del personale dei ruoli della Giunta regionale e del Consiglio regionale, nonché di quello comunque in servizio presso i rispettivi uffici, regolati dai contratti collettivi decentrati, sono uniformati.

Art. 3

Conferimento di funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative già esercitate dai comuni e dalle province a titolo di delega o di sub delega ai sensi della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 (Delega e sub delega di funzioni regionali ai comuni, alle comunità montane e alle province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub delegate), della legge regionale 1 settembre 1981 n. 65 (Disposizione per l'attuazione della legge regionale 29 maggio 1980 n. 54) e della legge regionale 28 dicembre 1985 n. 57 (Norme per il trasferimento ai comuni dei beni e del personale dei centri di educazione permanente, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616), sono conferite, ai sensi dell'articolo 118 come sostituito dall'articolo 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, ai comuni e alle province medesime.
2. A seguito del conferimento disposto dal comma 1 il personale di ruolo della Giunta regionale già in posizione di comando o di distacco ai sensi della legge regionale n. 65 del 1981 e della legge regionale n. 57 del 1985 presso gli enti di cui al medesimo comma 1 ed ivi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito a decorrere dalla stessa data nei ruoli dei predetti enti.
3. La Regione trasferisce agli enti di cui al comma 1 le risorse finanziarie per il pagamento del trattamento economico fondamentale in godimento dal personale trasferito ai sensi del comma 2, tenendo conto dei periodici aumenti contrattuali tabellari e commisurate alla costanza dei rapporti di servizio in ragione delle cessazioni dal servizio del predetto personale successivamente intervenute.
4. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Disposizioni in favore delle vittime della criminalità organizzata e comune

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), per fatti delittuosi commessi nel territorio della Campania o ivi residenti possono essere assunti a chiamata diretta dalla Regione,

dalle aziende sanitarie locali o dalle aziende ospedaliere, nonché dagli enti e dagli organismi dipendenti dalla medesima.

2. Le assunzioni sono previste per i profili professionali relativi alle categorie dalla A alla D in ragione dei titoli di studio posseduti e richiesti per l'accesso alle rispettive categorie. Ferme restando le norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e le percentuali previste dalle vigenti disposizioni, le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le linee guida per l'attuazione della presente disposizione.
4. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7

1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania) è sostituito dal seguente:
"8. La realizzazione delle spese finanziate dalle entrate generali di bilancio avviene nei limiti dei relativi stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa. Nel caso di spese correlate ad entrate vincolate è possibile procedere all'assunzione di impegni solo dopo l'accertamento della relativa entrata quando la riscossione è prevista a seguito di rendicontazione della spesa e solo dopo l'avvenuta riscossione negli altri casi."
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2002 è aggiunto il seguente:
"8 bis I dirigenti competenti per materia, nei decreti di impegno delle spese soggette a rendicontazione, verificano e danno atto dei tempi prevedibili della liquidazione delle spese impegnate e della loro effettiva riscossione sulla base delle risultanze documentali."
3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2002, dopo le parole "il relativo vincolo di destinazione" sono aggiunte le parole ". Per gli impegni si applicano i commi 8, 8 bis, dell'articolo 3 e i commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 32".
4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 9 le parole "il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione" sono sostituite dalle parole "il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione."
5. Alla fine del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale n. 7 del 2002, dopo le parole "gestionale in corso" sono aggiunte le parole "e di quanto disposto all'articolo 3".
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale n. 7 del 2002 sono aggiunti i seguenti:
3 bis Gli impegni di spesa adottati con provvedimento del dirigente competente impegnano la Regione con la registrazione da parte della ragioneria effettuata dopo avere controllato la regolarità dell'eventuale documentazione allegata, la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio e la corretta imputazione della spesa.
3 ter Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il dirigente che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 9 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a

missioni internazionali), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102. La violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.

Art. 6

Contributi pluriennali agli enti locali

1. Gli enti locali che fruiscono di contributo regionale per il concorso al rimborso delle rate di mutuo ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) e delle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali) 12 dicembre 1979, n. 42 (Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva), 16 giugno 1992, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992- 1994), 11 gennaio 1996, n. 23, 6 maggio 1985, n. 50 (Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica) e 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) possono estinguere anticipatamente il relativo mutuo chiedendo alla Regione di continuare a versare alle casse dell'Ente, alle rispettive scadenze, la sola quota capitale residua al momento dell'estinzione.

2. L'ente, ad estinzione avvenuta, può richiedere alla Regione il rimborso alle rispettive scadenze delle quote di capitale residue inviando alla Regione apposita istanza con allegata la quietanza di pagamento della sorte capitale versata all'istituto mutuante per l'estinzione del mutuo coperto da contributo regionale e il piano di ammortamento contenente il totale delle quote di capitale residuo pari all'ammontare del capitale versato per l'estinzione. La Regione provvede di iniziativa ed alla scadenza delle rate del mutuo estinto al rimborso all'ente della sola quota di capitale della corrispondente rata del mutuo estinto.

Art. 7

Pubblica sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico

1. Le forze di polizia individuate dal primo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) possono circolare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico urbano se in uniforme o munite di tessera di riconoscimento.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle forze di polizia di cui al comma 1, agevolazioni tariffarie, anche per il trasporto pubblico *extra* urbano nell'ambito regionale, valide durante i viaggi in cui è attribuita al fruitore dell'agevolazione, in via principale, concorsuale o per chiamata dell'autorità di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Al fine di valutare, anche per una più appropriata applicazione del comma 2, il livello di compensazione tra l'aggravio in termini di minori ricavi per i bilanci delle aziende esercenti il servizio pubblico e il vantaggio offerto dalla maggiore sicurezza dovuta alla presenza sui mezzi di trasporto di forze di polizia deputate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, la struttura regionale competente effettua il monitoraggio dell'attuazione del comma 2.

Art. 8

Riscossione della tassa automobilistica

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 4, del decreto ministero delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse

automobilistiche non erariali) la riscossione delle tasse automobilistiche può essere effettuata direttamente dalla Regione avvalendosi delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini le modalità di accesso agli archivi, riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.

3. L'accredito alla Tesoreria regionale delle somme riscosse avviene nel rispetto dei termini e modalità previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle Direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 97/5/CE)

Art. 9

Termovalorizzatore di Acerra

1. Le risorse generate dal trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2012 (Assegnazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, di risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Fondi annualità 2005), eccedenti gli oneri di gestione, gli ammortamenti e gli accantonamenti per le opere di dismissione finale dell'impianto, sono impiegate negli interventi relativi al ciclo integrato dei rifiuti e delle acque.

Art. 10

Disciplina delle piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche e delle acque minerali e termali.

1. La legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) è così modificata:

a) alla lettera i), comma 4, dell'articolo 1, le parole "anche sotto forma di vapore, reperibili a profondità inferiori a quattrocento metri" sono sostituite dalle seguenti: "naturalmente sgorganti oppure emunte dal sottosuolo da profondità inferiori a quattrocento metri";

b) dopo il comma 4 dell'articolo 40 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Nelle more dell'approvazione del piano, se è comunque accertata la coltivabilità del giacimento anche con riferimento alle esigenze di tutela delle risorse, è consentito rilasciare concessioni, di durata massima pari a cinque anni, esclusivamente nel caso di concessione già rilasciata nel passato e cessata da non più di due anni."

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e della disciplina regionale prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) da emanarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono sottoposti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28/2011 gli impianti di sonde geotermiche che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) sono *piccole utilizzazioni locali*, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22/2010, di potenza non superiore a 1 MW termico;

- b) ogni sonda, sia essa verticale od orizzontale, si sviluppa per una profondità non superiore a 200 metri dal piano di campagna e dista planimetricamente, da ogni suo punto, non meno di 200 metri dal perimetro delle concessioni di acque termominerali e piccole utilizzazioni locali con prelievo di acqua sottoposte alla legge regionale n. 8 del 2008.
3. Per gli impianti realizzati ai sensi del comma 2, il certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 28/2011, è contestualmente trasmesso sia al comune, sia all'Ufficio regionale competente in materia di geotermia.

Art. 11

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9

(Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico)

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 è così modificato:
 - a) dopo le parole "trasmettendolo," sono inserite le parole "entro e non oltre cinque giorni";
 - b) le parole "provinciale" e "o Sezione autonoma" sono soppresse;
 - c) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo "In caso di mancata o ritardata trasmissione, il Genio Civile segnala l'inadempimento all'ordine o al collegio professionale competente."
2. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è sostituito dal seguente:

"Le violazioni delle norme sismiche, accertate nel corso delle attività di vigilanza di cui all'articolo 5, o comunque accertate dai soggetti di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono immediatamente denunciate all'autorità giudiziaria e al genio civile competente per territorio. Con il successivo provvedimento da emettere, ai sensi dell'articolo 97 del richiamato decreto, il dirigente del competente ufficio del Genio Civile ordina la sospensione dei lavori e fissa il termine per denunciarli in sanatoria, ai sensi dell'articolo 2. Tale termine è prorogabile su istanza motivata del committente."
3. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è sostituito dal seguente:

"Nel rispetto delle norme generali previste dall'ordinamento, nei casi previsti dal comma 2, il Comune, nelle more del rilascio del provvedimento sismico, adotta immediatamente i provvedimenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, trasmettendoli all'Autorità giudiziaria e al genio civile competenti per territorio e vigila sul loro rispetto."
4. Al quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) le parole "o Sezione Autonoma e dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato" sono soppresse.
5. Il quinto comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è sostituito dal seguente:

"In caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui comma 2, il Genio Civile o il comune competente a riceverla irroga al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro. L'importo del quale si richiede il pagamento è aumentato, oltre le spese per le notificazioni, delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a €50,00. Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico."
6. Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

"Per tutti i casi in cui non si è ancora provveduto alla nomina di un collaudatore d'ufficio, il

competente ufficio regionale trasmette gli elenchi dei committenti inadempienti al Genio Civile competente per territorio che fissa un nuovo termine per la presentazione della denuncia. In caso di mancato rispetto del predetto termine si applicano le disposizioni previste dal comma 5 del presente articolo.

Art. 12

Modifiche all'articolo 1, comma 39, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010)

1. Al comma 39 dell'articolo 1, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2, le parole da "*Le economie sopravvenute*" a "*scorrimento della graduatoria*" sono soppresse.

Art. 13

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), articoli da 90 a 95

1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è dovuta sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo ed atterraggio a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. L'imposta è dovuta dall'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del Codice della navigazione.

3. Ai sensi dell'articolo 876 del Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.

4. L'imposta è dovuta nella misura indicata nella Tabella A allegata alla presente legge per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale con certificazione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) o da esso direttamente gestiti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti pubblicato in data 27 dicembre 2011.

5. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile.

6. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale, ovvero in mancanza all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).

7. La Giunta regionale è autorizzata a disporre in merito alla stipulazione di apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 2.

8. Nelle more della stipulazione delle convenzioni sopra citate, le società o i gestori degli aeroporti sopra citati, provvedono a:

a) trasmettere con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla regione per la verifica della corretta applicazione del tributo quali ad esempio parametri, anagrafiche ed estremi dell'evento di decollo o atterraggio (ad es. data, ora, tipo velivolo con rumorosità e conseguente classe di rumorosità, riferimento identificativo del volo, vettore).

b) riversare con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

9. Le modalità di pagamento, di riversamento, di trasmissione e composizione dei flussi vengono disciplinate con atto della Giunta regionale, sentiti i soggetti di cui al comma 3. Tali modalità possono essere inserite nelle convenzioni che verranno stipulate.

Art. 14

Esenzioni, norme transitorie e rinvii ai sensi della legge n. 342 del 2000

1. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:
 - a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
 - b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'articolo 789 del Codice della Navigazione;
 - c) gli aeromobili di proprietà o in esercizio alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
 - d) gli aeromobili di proprietà o in esercizio all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
 - e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori o in attesa di omologazione con permesso di volo;
 - f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
 - g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
 - h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività.
 - i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a chilogrammi 4.500;
 - j) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).
3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre in merito alla stipulazione di apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 13 ai fini dell'espletamento delle attività di cui al medesimo articolo.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trova applicazione il D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile), nonché le disposizioni di cui agli articoli da 90 a 95 della legge n. 342 del 2000, in quanto compatibili.
5. I termini per effettuare i pagamenti, i riversamenti e gli altri adempimenti in relazione alle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono posticipati alla prima scadenza utile del trimestre cui si riferiscono.

Art. 15

Abrogazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 è abrogato.
2. Il secondo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 sono abrogati.
3. Il comma 37 dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale) è abrogato .
4. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2010, n.16 (Misure urgenti per la finanza regionale) è abrogato.
5. L'articolo 32 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania) è abrogato.

Allegato Tabella A (articolo 13 comma 4)

Tabella B1. Definizioni

Classe 1	Aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 2	Aeromobili certificati capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1
Classe 3a	Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica
Classe 3b	Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso ICAO 16 parte 1 che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo (somma dei margini (*)) rispetto ai limiti per i tre punti di rilevazione) ≥ 5 EPNdB
Classe 3c	Aeromobili certificati capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1.

(*) margine = (valore limite-valore di certificazione dell'aeromobile).

E' positivo se il valore di certificazione è inferiore al valore limite.

Tabella B2. Corrispondenza delle misure dell'imposta

<i>Classe</i>	<i>Imposta dovuta per singolo movimento (decollo o atterraggio) dell'aeromobile</i>
Classe 1	$a1 * MTOW (tons)$ se $MTOW (tons) \leq 25$ $a1 * 25 + b1 * (MTOW (tons) - 25)$ se $MTOW (tons) > 25$
Classe 2	$a2 * MTOW (tons)$ se $MTOW (tons) \leq 25$ $a2 * 25 + b2 * (MTOW (tons) - 25)$ se $MTOW (tons) > 25$
Classe 3a	$a3 * MTOW (tons)$ se $MTOW (tons) \leq 25$ $a3 * 25 + b3 * [MTOW (tons) - 25]$ se $MTOW (tons) > 25$
Classe 3b	$0,75 * (a3 * MTOW (tons))$ se $MTOW (tons) \leq 25$ $0,75 * [a3 * 25 + b3 * (MTOW (tons) - 25)]$ se $MTOW (tons) > 25$
Classe 3c	$0,50 * (a3 * MTOW (tons))$ se $MTOW (tons) \leq 25$ $0,50 * [a3 * 25 + b3 * (MTOW (tons) - 25)]$ se $MTOW (tons) > 25$

Tabella B3. Valori dei parametri delle misure

a1	€ 1,50
a2	€ 1,00
a3	€ 1,00
b1	€ 2,50
b2	€ 2,00
b3	€ 1,50

